ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2861 del 07/06/2022
Oggetto	DPR 13 MARZO 2013 N. 59 - L.R. 13/2015 - VOLTURA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) N N. 2603 del 26/08/2015 E SUCCESSIVE VOLTURE DA " SOCIETÀ VEGA CARBURANTI SPA" A "DITTA NUOVA CLAR SRL" PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUTORE DI CARBURANTI, NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI LUGO, VIA PIRATELLO N.52
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3022 del 07/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno sette GIUGNO 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: DPR 13 MARZO 2013 N. 59 - L.R. 13/2015 **- VOLTURA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) N N. 2603 del 26/08/2015 E SUCCESSIVE VOLTURE DA " SOCIETÀ VEGA CARBURANTI SPA" A "DITTA NUOVA CLAR SRL" PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUTORE DI CARBURANTI, NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI LUGO, VIA PIRATELLO N.52..**

Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ravenna

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795, del 31 ottobre 2016, recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

Vista l'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento **n. 2603/2015, del 26/08/2015**, **a favore della Ditta FAP srl. (P.IVA 01222240663),** con sede legale in comune di Rimini, via Valentini n.15, e impianto in comune di Lugo, via Piratello n.52, per l'attività di distribuzione carburanti;

vista la determina dirigenziale n. 2254/22020 del 15/05/2020 di ARPAE SAC di Ravenna, con cui l'AUA di cui sopra veniva volturata a favore della Società VEGA Carburanti spa (PIVA 00167460278), avente sede legale in Venezia, via Ceccherini n.11 e impianto in comune di Lugo, via Piratello n.52, per l'attività di distribuzione carburanti;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 31/03/2022 e acquisita da questa ARPAE SAC di Ravenna con PG 54244/2022 del 31/03/2022 (Pratica Sinadoc 16741/2022), **dalla DITTA NUOVA CLAR SRL (PIVA 01084390390), avente sede legale in Ravenna, via Romea Nord n. 162 , con la quale chiede la voltura dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 2603/2015, del 26/08/2015 e successiva voltura, da Società VEGA Carburanti spa (PIVA 00167460278), avente sede legale in Venezia, via Ceccherini n.11** e dell'impianto in **in comune di Lugo, via Piratello n.52;**

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante* "Norme in materia ambientale" - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- *DGR n. 286 del 14 febbraio 2005* concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- *DGR n. 1860 del 18 dicembre 2006* recante linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005;*DGR n. 286 del 14 febbraio 2005* concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE n. 16741/2022, emerge che:

- la Ditta svolge attività di distributore di carburanti;
- in data 15/02/2021 la **DITTA NUOVA CLAR SRL,** ha presentato istanza di voltura dell'AUA n. **2603/2015 del 26/08/2015 e successiva voltura,** da "**Società VEGA Carburanti spa**", per l'impianto sito in comune di Lugo, via Piratello n. 52;
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita da ARPAE SAC di Ravenna la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente sussisteva la necessità di richiedere alla Ditta interessata documentazione integrativa, come comunicato con nota PG PG 77042/2022 del 09/05/2022;
- con nota PG 82804/2022 del 18/05/2022 lo SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa presentata dalla Ditta;
- con nota PG 89487/2022 del 30/05/2022, questo SAC ha comunicato al SUAP che la documentazione presentata dalla Ditta risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento indicato in oggetto, e pertanto la domanda correttamente presentata.

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'Amministratore unico della Ditta Nuova Clar srl, di avere la piena disponibilità dell'area interessata dallo svolgimento dell'attività di distributore di carburanti per anni 12, in base al contratto d'affitto di ramo

d'azienda, autenticato dal Notaio Renato Giganti di Lugo (RA), con atto rep. n. 69894 – raccolta n. 31376. registrato a Ravenna il 18/03/2022 al n. 3123 serie IT;

VISTA la nota di assenso alla variazione della titolarità dell'AUA a partire dalla data 05/04/2022 da parte del Sig Marco Bassani, procuratore speciale della **Società VEGA Carburanti spa**;

CONSIDERATO che nulla si modifica rispetto a quanto autorizzato con AUA **n. 2603/2015 del 26/08/2015 e successiva voltura**;

TENUTO CONTO degli elementi sopra riportati si ritiene di poter procede alla voltura dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna, con determina **n.2603/2015 del 26/08/2015 e successiva voltura,** da **Società VEGA Carburanti spa (PIVA 00167460278),** nel rispetto delle condizioni, prescrizioni già impartite con l'AUA sopracitata;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il titolare dello scarico è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo agli enti competenti in materia ambientale;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2022 - 30 del 08/03/2022, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **LA VOLTURA DELL'AUA** adottata **da adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 2603/2015, del 26/08/2015 e successiva voltura ai sensi del DPR n. 59/2013, a favore della DITTA NUOVA CLAR SRL (PIVA 01084390390), avente sede legale in Ravenna, via Romea Nord n. 162** e dell'impianto **in** comune Lugo, via Piratello n.52**, per l'esercizio dell'attività di distributore di carburanti , fatti salvi i diritti di terzi**;
2. DI DARE ATTO che vengono confermate, senza alcuna variazione, le condizioni e prescrizioni specifiche contenute per l'autorizzazione allo scarico acque reflue di dilavamento in rete fognaria pubblica, contenute nell'Allegato A) all'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. **2603/2015 del 26/08/2015 e successiva voltura**, che vengono riportate anche nel presente atto di voltura;
3. DI CONFERMARE, senza alcuna variazione, tutte le restanti prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di adozione dell'AUA n. **2603/2015 del 26/08/2015 e successiva voltura.**
4. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
5. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
6. DI DARE ATTO che la Sezione Territoriale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

7. DI DARE ATTO CHE ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la validità dell'AUA è di 15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente, ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 6 mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013. L'AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle sue prescrizioni prima della scadenza qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013. **Nel caso specifico l'efficacia della presente AUA volturata prosegue a far data dal rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni della bassa Romagna dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna n. 2603/2015 del 26/08/2015 e successiva voltura;**
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e ad HERA spa in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza;

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae,
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati,ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.
- Si informa che avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

DI RAVENNA

(Dott. Ermanno Errani)

ALLEGATO A)

SCARICHI IN RETE FOGNARIA PUBBLICA DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO.

Condizioni

1. L'insediamento produttivo, ove viene svolta attività di distribuzione carburanti origina acque reflue classificate acque reflue meteoriche di dilavamento, in particolare derivanti dal dilavamento dei piazzali. Tali reflui vengono inviati allo scarico finale, depuratore di Via Tomba n. 25, dopo un opportuno trattamento di depurazione (vasca di sedimentazione e disoleatore a coalescenza adeguatamente dimensionato).
2. Come da deliberazione della giunta regionale n. 1860, è stato applicato il corretto coefficiente di deflusso a seconda del tipo di pavimentazione con cui risulta essere realizzata l'area.
3. La superficie totale del piazzale trattato è di circa 106 mq. Le acque meteoriche di dilavamento (separate da quelle della pensilina) dopo il passaggio in pozzetto di campionamento dedicato, sono convogliate direttamente alla pubblica fognatura così come evidenziato nella planimetria allegata.
4. Viene accettato lo scarico dei reflui in quanto compatibili con il sistema fognario pubblico e con l'impianto di depurazione a cui vengono convogliati.
5. La planimetria della rete fognaria allegata costituisce parte integrante dell'AUA.

PRESCRIZIONI:

1) Tenuto conto del fatto che la fognatura di recapito dello scarico è di tipo misto, e di ridotta ampiezza; e tenuto altresì conto della particolare conformazione dell'area in oggetto, il titolare dello scarico installerà un impianto di trattamento in continuo delle acque meteoriche. Pertanto, al termine dei lavori, il tecnico incaricato deve presentare al SUAP dell'Unione dei Comuni della bassa Romagna, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) ed all'Ufficio Ambiente della Provincia di Ravenna, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato in sede di istanza AUA o allo stato di fatto allegato ed alle sotto riportate prescrizioni.

2) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici) non oggetto dalla presente AUA, unicamente gli scarichi derivanti da: **acque di dilavamento piazzale**.

3) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 2** del Regolamento del Comune di Lugo di Fognatura per i seguenti parametri: pH, Solidi Sospesi Totali, COD, Idrocarburi totali.

4) Entro tre mesi dalla data di ricevimento dell'atto autorizzativo, la società deve presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificarne il rispetto dei limiti di cui al punto precedente.

5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori (sulla linea di scarico delle acque di dilavamento):

- vasca di sedimentazione e disoleatore con filtro a coalescenza adeguatamente dimensionata;

- pozzetto di prelievo costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.

6) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento

degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo. Tutti i rifiuti prodotti in tali operazioni devono essere smaltiti in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 - Parte Quarta.

7) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante deve essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.

8) Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area, le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato e in conformità alla normativa vigente.

9) Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue e può controllarne la quantità scaricata.

10) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, alla Provincia di Ravenna e ad ARPA di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

11) Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.

12) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, alla Provincia di Ravenna e ad ARPA e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

13) La Società deve stipulare con il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Deliberazione della Regione Emilia Romagna n. 1480, del 11/10/2010. Il contratto deve essere sottoscritto dal titolare dello scarico o dal legale rappresentante della società prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della specifica comunicazione del Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.).

14) Il titolare è tenuto a presentare al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

15) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) si riserva la facoltà di richiedere all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

16) Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto devono essere mantenuti sgombri dai materiali di lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico.

17) Con adeguata periodicità devono essere eseguiti gli spurghi dell'impianto di sedimentazione e disoleazione. I fanghi raccolti devono essere allontanati con mezzi idonei e smaltiti presso un impianto autorizzato. Lo svuotamento del vano oli deve avvenire con adeguata periodicità e comunque almeno ogni sei mesi, detti oli devono essere stoccati in apposito contenitore o smaltiti in con-

formità ai dettati di leggi specifici. Le procedure di smaltimento devono essere conformi ai dettati sui rifiuti in base al D.lgs Parte Quarta – norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

18) La società deve essere in possesso di registro di carico e scarico, ove devono essere annotate tutte le asportazioni di fanghi e/o oli. Il registro, i formulari ed i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti devono essere conservati presso la sede dell'attività, a disposizione degli organi di vigilanza.

19) I valori di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

20) E' fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nella fognatura di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa.

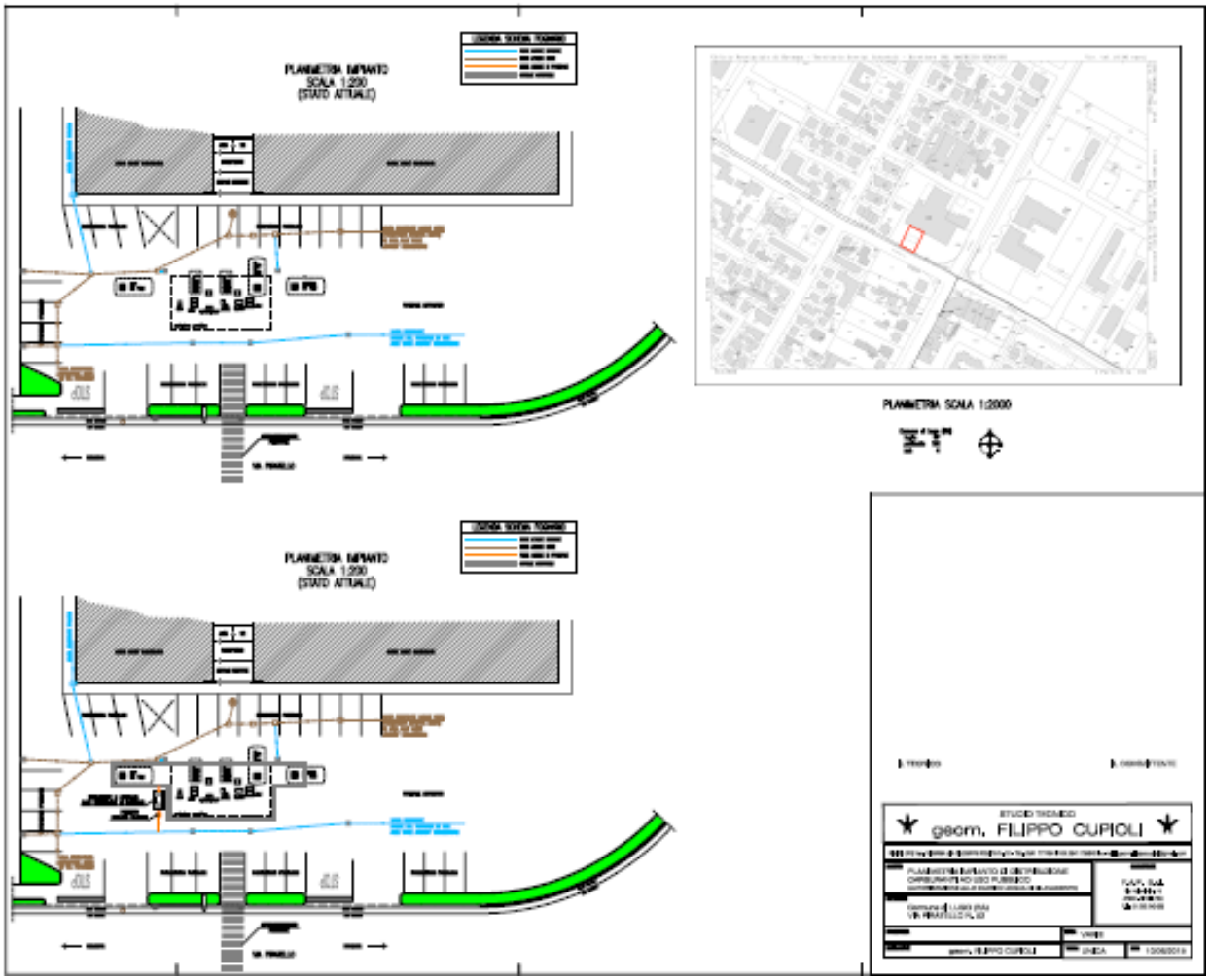
PLANIMETRIA IMPIANTO
SCALA 1:200
(STATO ATTUALE)
PLANIMETRIA IMPIANTO
SCALA 1:200
(STATO ATTUALE)
PLANIMETRIA SCALA 1:2000
STUDIO TECNICO
geom. FILIPPO CUPIOLI

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.